

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il 3 febbraio 2004 - con DCR VII/0951 del 3 febbraio 2004 - il Consiglio Regionale ha approvato il nuovo regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP. Gli effetti eventualmente prodotti dal Regolamento approvato dalla Giunta a Maggio restano tali mentre il nuovo regolamento annulla e sostituisce, dalla data di pubblicazione, il precedente regolamento.

Dal 2 Maggio 2004 i bandi resteranno sempre aperti in tutti i Comuni della Lombardia, con graduatoria semestrale.

COMUNICATO N. 3 DEL 29.04.05

PARERE IN MERITO A REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A) R.R. n. 1/2004 art. 8 c. 1 lett. b) "Può partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti...
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando";

B) L.R. n. 7/2005: "i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda";

si esprime il seguente parere

La norma del regolamento n. 1/2004 e quella della legge 7/2005 sono entrambe del tutto efficaci ed operanti, infatti diverso è l'ambito di applicazione e nessun contrasto giuridico è tra le due disposizioni.

La disposizione del regolamento disciplina il presupposto che viene prescritto per poter presentare domanda in un determinato comune: (cioè disciplina la partecipazione al singolo e specifico bando comunale, anzi meglio, il rapporto che deve avere il cittadino con un comune per poter partecipare al bando) bisogna essere residenti in tale comune o svolgervi attività lavorativa, a meno che non si tratti di uno dei casi che fanno eccezione a tale regola generale (le eccezioni sono indicate nel medesimo art. 8 del regolamento nonché al c. 2 dell'art. 7).

La disposizione legislativa, invece disciplina la possibilità di presentare domanda in tutta la Regione Lombardia (senza disciplinare il rapporto con il singolo comune ed il bando comunale) ponendo un presupposto diverso e senza modificare quanto disciplinato dal regolamento.

In altre parole tra le due disposizioni non ha operato alcun meccanismo di abrogazione né espressa né tacita trattandosi di regole di diritto distinte e separate che hanno una diversa funzione.

Esemplificando:

a) per poter presentare domanda bisogna avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda;

b) per partecipare a un determinato bando, comunale o sovracomunale se espletato in forma di gestione associata, bisogna avere residenza nel comune o in uno dei comuni interessati in caso di gestione associata o prestare in detto comune attività lavorativa principale o rientrare in uno dei casi di eccezione di cui all'art. 8 o di cui al c. 2 dell'art. 7 del regolamento.

Atteso che si è in fase di “prima applicazione della norma” si precisa che per quanto concerne tutti i requisiti di accesso di cui al regolamento, gli stessi devono persistere in capo al richiedente dopo la presentazione della domanda ai fini dell'utile collocazione in graduatoria, anche al momento dell'assegnazione e durante il rapporto di fruizione dell'alloggio, fatta eccezione al requisito della situazione patrimoniale.

Per quanto concerne invece il presupposto di cui alla legge 7/2005 ed in particolare per le domande presentate prima del 26 febbraio 2005, a parere della scrivente Struttura per le domande collocate utilmente in graduatoria, non deve effettuarsi alcuna verifica riguardo alla presenza dei 5 anni di residenza o lavori in Lombardia al momento dell'assegnazione in quanto la legge specifica “per la presentazione della domanda per l'assegnazione”: il legislatore, riguardo ai 5 anni, non ha fatto riferimento genericamente al fenomeno dell'accesso all'erp o dell'assegnazione, ma ha specificato una fase e solo una, ben individuata, del processo e cioè il momento della presentazione della domanda. **per tanto è solo in tale momento che deve essere presente la condizione dei 5 anni.**